



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 12 in data 29.04.2016 Soggetta invio capogruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2016: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2016.-

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **VENTINOVE** del mese di aprile alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

VILLANI GUGLIELMO	Presente	TEMPORITI MARTINA	Presente
MALVEZZI VITTORIO ETTORE	Presente	CHIODINI WILLIE	Presente
TRIVELLA ROBERTO	Presente	POSLA SIMONA	Presente
MARCONI STEFANO	Assente	PUSTERLA CATERINA	Presente
INVERNIZZI PIETRO	Presente		
BOTTA ATTILIO	Presente		
ALBANI MARCO	Presente		

Totale presenti: **10**

Totale assenti: **1**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. PEPE PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **VILLANI GUGLIELMO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta di deliberazione dell'Ufficio Tributi;

DATO ATTO che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 172, lettera e) del D.lgs 267/2000 occorre determinare per l'esercizio 2016, le tariffe e le aliquote d'imposta;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 1, comma 676 e seguenti, L. 147/2013;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 33 del 18/04/2016 avente ad oggetto "esercizio finanziario 2016- determinazione tariffe ed aliquote tributi anno 2016.-", con la quale è stato proposto al Consiglio Comunale di confermare per l'esercizio 2016 le aliquote inerenti la TASI (Tariffa sui servizi Indivisibili) per l'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 169, della legge Finanziaria 27/12/2006 n. 296, ha disposto che:

- il termine per l'approvazione delle tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali è fissato entro la data stabilita da norme statali per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione;
- le deliberazioni tariffarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di approvazione della deliberazione di bilancio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;
- in caso di mancata approvazione entro il termine fissato per la deliberazione di bilancio, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PREMESSO che l'art 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge di stabilità, la I.U.C. è composta da:

- **IMU** di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** riferita ai servizi indivisibili, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile;
- **TARI** riferita ai costi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA

- la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi ed addizionali, delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI) e che recita: *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti locali che deliberano il*

predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 eseguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”.

CONSIDERATO che, con la Legge 28 Dicembre 2015 n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), e TASI, tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, tra cui in particolare per quanto riguarda:

Tassa sui Servizi Indivisibili:

art. 1 comma 14 lettera a): viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esclusione TASI per l’abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – **comma 14 lettera a)** “(...) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

art. 1 comma 14 lettera b)“il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione , in ogni caso, dei terreni agricoli, e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

art .1 comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce:

“c) al comma 678 (dell’art. 1 legge 27 dicembre 2013 n.147) sono aggiunti infine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento»;

art. 14 comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%):

“Per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015.”

e) commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU e TASI** per gli **immobili a canone concordato**: 53. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta ,determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».

CONSIDERATO pertanto che:

con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2016, è stato differito al 31 marzo 2016;

- con Decreto del 1 marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 Marzo 2016 il Ministero dell'Interno ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle Città Metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016;

CONSIDERATO che in osservanza a quanto disposto legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi ed addizionali, delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI) è necessario confermare le aliquote TASI così come vigenti nell'anno 2015 con eccezione di quella prevista per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare che non rientrino nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DATO ATTO che tutti i costi sostenuti dal Comune, ad eccezione di quelli relativi ai servizi a domanda individuale e/o rimborsati con tariffe dal cittadino/utente, sono da considerarsi indivisibili in quanto genericamente destinati a tutta la collettività, sono stati identificati come, specificatamente, 'indivisibili' i costi relativi a:

Illuminazione pubblica ,viabilità ed infrastrutture stradali	€ 77.550,00
Ordine pubblico e sicurezza	€ 68.061,00
Istruzione	€ 142.307,00
Cultura	€ 26.670,00
Sport	€ 41.456,00
Servizi sociali	107.620,00
Protezione civile	€ 425,00
Parchi e Tutela Ambiente	€ 53.840,00
Totale	€. 517.929,00

Considerato che nel rispetto degli equilibri di bilancio per l'anno 2016 il costo totale dei sopra elencati servizi indivisibili ammonta ad € 517.929,00 e i proventi derivanti dalla TASI ammontano ad € 84.000,00;

RITENUTO, pertanto in osservanza a quanto disposto legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi ed addizionali, delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 determinare la aliquote inerente l'anno 2016 nel seguente modo, fatte salve le disposizioni contenute nella legge 208/2015:

- **escluse dalla Tasi:** abitazione principale e pertinenze ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- **0,5 per mille** abitazione principale appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- **1,00 per mille** per tutti gli immobili accatastati nella categoria D;
- **1,00 per mille** per i fabbricati rurali strumentali;
- **0,00 per mille** le aree fabbricabili;
- **1,00** per mille per tutti gli altri immobili;

- di confermare nella misura del **20 per cento** la percentuale della tassa da versare a carico dell'occupante nel caso l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, mentre la restante parte (**80 per cento**) dovrà essere versata dal titolare del diritto reale;

VISTO il parere n. 10 espresso in data 20/04/2016 dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

VISTO l'allegato parere ai sensi dell'art. 49 comma I del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

CON voti 7 favorevoli e 3 contrari (Cons. Chiodini, Posla e Pusterla), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di confermare le aliquote TASI per l'anno 2016, vigenti nell'anno 2015, nel seguente modo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 208/2015 (legge di stabilità anno 2016):
 - a. **escluse dalla tasi**: abitazione principale e pertinenze ad eccezione di quelle appartenenti alla categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - b. **0,5 per mille** abitazione principale appartenenti alla categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - c. **1,00 per mille** per tutti gli immobili accatastati nella categoria D;
 - d. **1,00 per mille** per i fabbricati rurali strumentali ;
 - e. **0,00 per mille** le aree fabbricabili;
 - f. **1,00 per mille** per tutti gli altri immobili
2. Di dare atto, inoltre che le norme regolamentari contenute nel vigente regolamento IUC-Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione di C.C n.19 del 29/07/2015, in contrasto con le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la materia (TASI) apportate dalla Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (legge finanziaria 2016), si intendono abrogate con effetto dal 01/01/2016 e, con la medesima decorrenza, le stesse modificazioni ed integrazioni definite dalla Legge 208/2015 recepite integralmente;
3. di confermare nella misura del **20 per cento** la percentuale della tassa da versare a carico dell'occupante nel caso l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, mentre la restante parte (**80 per cento**) dovrà essere versata dal titolare del diritto reale;
4. di non prevedere per la TASI detrazioni;
5. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti 7 favorevoli e 3 contrari (Cons. Chiodini, Posla e Pusterla), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

DOTT. CLAUDIO PELLEGRÌ
COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE
VIA BRIANTEA N. 25 22100 COMO

Spett. le
COMUNE DI OZZERO (MI)

VERBALE N. 10 del 20 aprile 2016

**OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI (TASI) ANNO 2016:**

Il sottoscritto dott. Claudio Pellegrì, Revisore del Conto di codesto Ente, in
merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI (TASI) ANNO 2016:

DATO ATTO che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 172, 1 comma, lettera c) del D.lgs 267/2000
occorre determinare per l'esercizio 2016, le tariffe e le aliquote d'imposta;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C.n.33 del 18/04/2016 avente ad oggetto "Esercizio Finanziario 2016 -
determinazione tariffe ed aliquote tributi anno 2016", con la quale è stato proposto al Consiglio Comunale
di confermare per l'esercizio 2016 le aliquote inerenti l'I.M.U. (Imposta Municipale Propria) vigenti
nell'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 169, della legge Finanziaria 27/12/2006 n. 296, ha disposto che:

- il termine per l'approvazione delle tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali è fissato entro la
data stabilita da norme statali per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione;
- le deliberazioni tariffarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè
entro il termine di approvazione della deliberazione di bilancio, hanno effetto dal 1° Gennaio
dell'anno di riferimento;
- in caso di mancata approvazione entro il termine fissato per la deliberazione di bilancio, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PREMESSO che l'art 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità) ha istituito, a
decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge di stabilità, la I.U.C. è composta da:

- **IMU** di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** riferita ai servizi indivisibili, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile;
- **TARI** riferita ai costi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA

- la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi ed addizionali, delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI) e che recita: *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle **deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."***

CONSIDERATO che, con la Legge 28 Dicembre 2015 n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), e TASI, tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, tra cui in particolare per quanto riguarda:

Tassa sui Servizi Indivisibili:

art. 1 comma 14 lettera a): viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esclusione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – **comma 14 lettera a)** *"(...) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";*

art. 1 comma 14 lettera b) *"il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli, e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";*

art. 1 comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce:

"c) al comma 678 (dell'art. 1 legge 27 dicembre 2013 n.147) sono aggiunti infine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

art. 14 comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%):

"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."

e) commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU e TASI** per gli **immobili a canone concordato**: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».

CONSIDERATO pertanto che:

con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2016, è stato differito al 31 marzo 2016;
- con Decreto del 1 marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 Marzo 2016 il Ministero dell'Interno ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle Città Metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016;

CONSIDERATO che in osservanza a quanto disposto legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi ed addizionali, delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI) è necessario confermare le aliquote TASI così come vigenti nell'anno 2015 con eccezione di quella prevista per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare che non rientrino nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DATO ATTO che tutti i costi sostenuti dal Comune, ad eccezione di quelli relativi ai servizi a domanda individuale e/o rimborsati con tariffe dal cittadino/utente, sono da considerarsi indivisibili in quanto genericamente destinati a tutta la collettività, sono stati identificati come, specificatamente, 'indivisibili' i costi relativi a:

Illuminazione pubblica ,viabilità ed infrastrutture stradali	€ 77.550,00
Ordine pubblico e sicurezza	€ 68.061,00
Istruzione	€ 142.307,00

Cultura	€ 26.670,00
Sport	€ 41.456,00
Servizi sociali	107.620,00
Protezione civile	€ 425,00
Parchi e Tutela Ambiente	€ 53.840,00
Totale	€ 517.929,00

Considerato che nel rispetto degli equilibri di bilancio per l'anno 2016 il costo totale dei sopra elencati servizi indivisibili ammonta ad € 517.929,00 e i proventi derivanti dalla TASI ammontano ad € 84.000,00;

RITENUTO, pertanto in osservanza a quanto disposto legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi ed addizionali, delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 determinare la aliquote inerente l'anno 2016 nel seguente modo, fatte salve le disposizioni contenute nella legge 208/2015:

- **escluse dalla Tasi:** abitazione principale e pertinenze ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- **0,5 per mille** abitazione principale appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- **1,00 per mille** per tutti gli immobili accatastati nella categoria D;
- **1,00 per mille** per i fabbricati rurali strumentali;
- **0,00 per mille** le aree fabbricabili;
- **1,00 per mille** per tutti gli altri immobili;

Visto

- Il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. lgs. 267/2000
- L'art. 239, comma 1, lettera b) n. 3 del D. lgs. N. 267/200, così come modificato dalla Legge n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213/2012 che prevede il rilascio da parte dell'Organo di revisione;
- La bozza di modifica del regolamento I.U.C.;


esprime, per quanto di sua competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di

approvazione delle **ALIQUOTE E DELLE ESENZIONI (TASI) ANNO 2016**, che confermano quelle vigenti nel 2015.

Ozzero, 20 aprile 2016

Il Revisore Unico

Dott. Claudio Pellegrini



OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2016:DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2016.-

PARERI PREVENTIVI
art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO BARONI LUIGI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO BARONI LUIGI

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. PEPE PAOLO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to VILLANI GUGLIELMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, **30/05/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addì, 30/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suesesa deliberazione, è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 30/05/2016 al 14/06/2016.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
